

**CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO VARIE SEDI
DELL'ATENEO**

CIG LOTTO 1: 73584343D5

CIG LOTTO 2: 7358459875

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata degli edifici universitari così come riportato nelle seguenti tabelle:

Lotto 1 COMUNE DI PORTICI (NA)

1	Dipartimento di Agraria Parco Gussone	tutti i giorni h.24	Vigilanza armata
2	Dipartimento di Agraria Guardiola ingresso	Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20; il sabato dalle 7 alle 14	Vigilanza armata
3	Dipartimento di Agraria Intero Complesso universitario	Tutti giorni h.24	Vigilanza armata

Lotto 2 COMUNE DI NAPOLI

1	Edificio Sede Centrale Corso Umberto I 40	Dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00	Vigilanza armata
2	Sede Palazzo degli Uffici Via G.C. Cortese 29	Dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 8,30 e dalle 20,00 alle 21,30	Vigilanza armata
3	Edificio in Via Partenope 36	Dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 20,00	Vigilanza armata
4	Orto Botanico Via Foria 223	Dal lunedì al venerdì dalle ore 00,00 alle 18,00 e dalle 22,00 alle 00,00; Il sabato dalle 00,00 alle 13,00 e dalle 21,00 alle 00,00; la domenica ed i festivi dalle 00,00 alle 14,00 e	Vigilanza armata

		dalle 21,00 alle 00,00.	
5	Archivio via Botteghelle	////	Vigilanza armata
6	Dipartimento di Farmacia Via Montesano	dal lunedì al sabato dalle 21,00 alle 7,00; la domenica ed i festivi h.24	Vigilanza armata
7	Biblioteca BRAU P.zza Bellini	dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 19,30	Vigilanza armata
8	Dipartimento di Scienze Sociali Vico Monte della Pietà	dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 20,00	Vigilanza armata
9	PLAFOND H.24 per le esigenze del Complesso di San Giovanni a Teduccio	Tutti giorni H.24	Vigilanza armata
10	Dipartimento di Scienze politiche - Sede di Via Rodinò	Dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 13,00	Vigilanza armata
11	Sede Via Mezzocannone n. 16	Dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 20,00	Vigilanza armata
12	Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Via Delpino	Tutti i giorni dalle 19,00 alle 9,00	Vigilanza armata
13	Sede Centrale (seconda postazione di servizio) Corso Umberto I 40	Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00	Vigilanza armata

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato e relativi allegati;
- dal DUVRI;
- dal D.lgs. 50/2016 e smi;
- dalle Linee Guida ANAC;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;

- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
- dal vigente Codice di Comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”;
- dalle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'appalto avrà la durata di trentanove mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto fermo quanto previsto al successivo art. 5. L’Università si riserva la facoltà di attivare l’opzione di cui all’art. 106, c. 11, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per una durata pari a 12 mesi al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.

In relazione alle proprie esigenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per eventuali periodi di chiusura (eventualmente anche stagionali) deliberati dagli organi di Ateneo.

Si evidenzia sin d’ora che, nell’ottica del contenimento della spesa, nelle due settimane centrali del mese di agosto, è di norma disposta la chiusura di tutte le strutture di Ateneo e pertanto, il servizio potrebbe presso alcune sedi essere sospeso, salve peculiari esigenze rappresentate dai competenti responsabili di struttura o salva diversa valutazione effettuata dal Responsabile del Procedimento e dai competenti Direttori dell’Esecuzione del Contratto. Si precisa che il corrispettivo per il servizio non reso sarà portato in detrazione sulla relativa fattura mensile.

ART. 4 CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Per l’espletamento del servizio regolato dal presente Capitolato, sarà corrisposto all’appaltatore di ciascun lotto il prezzo determinato in sede di aggiudicazione.

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione di ciascun lotto della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ART. 5 DECORRENZA DELL’APPALTO

L’impresa affidataria di ciascun lotto, a fronte dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara e prima della stipula del contratto, si impegna a dare inizio al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., laddove l’Amministrazione Universitaria lo richieda. In tale ipotesi, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, darà avvio all’esecuzione anticipata del servizio, redigendo un apposito verbale, ai sensi della

citata norma si impegna a dare inizio al servizio in oggetto, laddove l'Amministrazione Universitaria lo richieda.

ART.6

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consisterà essenzialmente nel piantonamento dei locali e ove previsto nel servizio di ronda, nel mantenimento dell'ordine all'interno delle sedi sorvegliate ed in ogni altra attività di vigilanza che si dovesse rendere indispensabile durante l'espletamento del servizio, anche mediante richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine.

In merito si segnala che:

- con riguardo alla sede del Dipartimento di Agraria in Portici (NA) - Intero Complesso universitario - il servizio dovrà consistere in una ronda permanente da espletarsi all'interno dell'intero complesso universitario anche mediante utilizzo di autovettura di servizio;
- con riguardo alla sede Archivio sito alla via Bottegghelle in Napoli il servizio dovrà consistere nel permanente collegamento h.24 degli impianti di sicurezza ivi ubicati con la Centrale Operativa dell'Istituto affidatario;
- con riguardo alla sede di Via Mezzocannone n. 16, la Guardia Particolare Giurata dovrà effettuare ciclici e periodici controlli all'interno dell'edificio al fine di verificare l'assenza di intrusi e di tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo.

L'Istituto affidatario di ciascun lotto dovrà svolgere il servizio in linea con le esigenze dell'Università, in conformità al presente disciplinare ed all'offerta presentata in sede di gara.

Per l'intera durata dell'appalto, l'Istituto è vincolato ad accettare eventuali modifiche al progetto presentato in sede di gara qualora l'Università le ritenesse necessarie in ragione del pubblico interesse.

Il servizio dovrà essere affidato a personale dell'Istituto esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, e qualificato come Guardia Particolare Giurata in possesso della prescritta licenza in corso di validità, armato, radio collegato con pattuglie di zona e centrale operativa.

Il servizio dovrà essere espletato presso le predette strutture secondo gli orari su indicati nella tabella N. 1.

Nel corso del periodo contrattuale l'articolazione oraria del servizio potrà subire variazioni, sulla base di esigenze dell'Università.

Qualora ad inizio del turno di servizio, le strutture di cui all'art. 1 del presente disciplinare oggetto dell'appalto siano chiuse, il personale dovrà accertarsi che nelle aule, laboratori, uffici, corridoi, cortili ed altro di ciascuna di esse non siano presenti estranei.

Successivamente, durante il proprio turno il personale dovrà vigilare, affinché non si verifichino intrusioni nelle strutture, furti e quant'altro possa danneggiare l'Università anche mediante l'effettuazione di ciclici controlli e ronde all'interno dell'edificio.

Qualora ad inizio del turno di servizio, le strutture siano aperte, l'Istituto dovrà vigilare con le modalità che saranno concordate, per ciascuna struttura, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ciascun lotto di cui al successivo articolo 11. E' in ogni caso compreso nel presente appalto l'eventuale apertura e chiusura delle sedi oggetto dello stesso.

E' fatto obbligo all'Istituto di comunicare tempestivamente e comunque entro le 6 ore, via P.E.C. al citato Direttore, qualsiasi anomalia che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.).

La guardia particolare giurata avrà il compito di verificare che il personale in servizio presso le strutture universitarie non abbia a subire eventuali aggressioni. La guardia particolare giurata, nel corso delle ispezioni, presterà la massima cura nel controllare le adiacenze degli uffici e dei laboratori. Al fine di prevenire qualsiasi evento contro le persone e le cose, l'agente effettuerà periodici controlli in ogni piano.

La guardia particolare giurata è tenuta ad effettuare periodiche ispezioni delle aree di parcheggio esistenti nell'ambito delle strutture vigilate, al fine di prevenire furti e atti vandalici.

L'Istituto garantirà inoltre la reperibilità telefonica della Centrale Operativa dell'Istituto che dovrà essere attiva in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24.

L'Istituto inoltre in conformità a quanto proposto nell'offerta tecnica garantirà interventi gratuiti su chiamata in caso di emergenze (sia durante che – se del caso – al di fuori delle fasce orarie nelle quali è previsto il servizio) nel numero e con le modalità e caratteristiche offerti, nonché con riguardo ai tempi di intervento indicati in offerta.

La ditta appaltatrice si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

ART.7

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

L'impresa affidataria è responsabile dell'esatto e puntuale espletamento del servizio, nonché del buon esito dello stesso e dell'operato dei propri dipendenti.

L'impresa affidataria si impegna altresì:

- ad osservare le disposizioni di cui al successivo art. 10;
- all'osservanza degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D.Lgs 19 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- ad adottare durante l'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
- ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative al personale;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro;
- ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
- a portare a conoscenza del proprio personale che l'Università è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'affidatario stesso e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Università;
- ad osservare gli obblighi di riservatezza e trattamento dati personali di cui al

successivo articolo;

- a rispettare le norme di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” e, per le parti non in contrasto con la citata legge:
 - le disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate infra - dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
 - dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;
 - i vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
 - il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, consultabile sul sito di Ateneo all’indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/altri>.

L’Istituto dovrà provvedere all’installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle eventuali riparazioni di tutti i sistemi tecnologici e delle apparecchiature, attrezzature, dei sistemi di collegamento ed interfacciamento o quant’altro eventualmente dallo stesso forniti, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle apparecchiature già esistenti installate, senza che ciò comporti alcun aggravio di spese per l’Università. A tal fine l’Istituto in caso di malfunzionamento degli impianti e/o delle attrezzature installate e/o già esistenti si impegna a garantire il pronto intervento entro il termine di sei ore dal ricevimento della relativa comunicazione in qualsiasi modo formulata.

L’Istituto si impegna affinché, alla scadenza dell’appalto, le apparecchiature, attrezzature, sistemi, impianti o quant’altro offerto in sede di gara e conseguentemente consegnato o installato presso le sedi universitarie, diventino automaticamente di proprietà all’Università. L’Università di riserva il diritto di rifiutare tale proprietà; l’Istituto si impegna, in tale ultimo caso, a ritirare le attrezzature/apparecchiature/sistemi/impianti o quant’altro consegnato o installato in ragione dell’aggiudicazione in suo favore dell’appalto entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università; in caso di mancato ritiro entro tale termine, l’Università procederà a collocare le apparecchiature/attrezzature o quant’altro installato o collocato dall’Istituto nelle sedi universitarie in un deposito, con spese a carico dell’Istituto stesso.

Con particolare riguardo al punto 4) si ritiene opportuno evidenziare che alcuni degli edifici universitari oggetto dell’appalto risultano di particolare pregio storico con conseguente impatto sulla possibilità di installare impianti lungo le facciate di alcuni edifici (a titolo esemplificativo telecamere). Pertanto l’installazione di eventuali attrezzature, apparecchiature, sistemi o impianti non dovrà in nessun modo alterare o compromettere l’estetica delle strutture universitarie né comportare interventi invasivi sugli interni o esterni delle stesse.

Il concorrente, qualora aggiudicatario, si impegna affinché, alla scadenza dell’appalto, le apparecchiature, attrezzature, sistemi, impianti o quant’altro offerto in sede di gara e conseguentemente consegnato o installato presso le sedi universitarie, diventino automaticamente di proprietà all’Università. L’Università di riserva il diritto di rifiutare tale proprietà; l’Istituto si impegna, in tale ultimo caso, a ritirare le attrezzature/apparecchiature/sistemi/impianti o quant’altro consegnato o installato in ragione dell’aggiudicazione in suo favore dell’appalto entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università; in caso di mancato ritiro entro tale termine, l’Università procederà, a sua discrezione, a collocare le apparecchiature/attrezzature o quant’altro installato o collocato dall’Istituto nelle sedi universitarie in un deposito, con spese a carico dell’Istituto stesso.

Ogni eventuale sistema, apparecchiature o attrezzatura offerta dovranno essere forniti e posti in opera nel termine massimo di 90 gg dalla data di stipula del contratto o, ricorrendone i presupposti, dal verbale di esecuzione anticipata del servizio.

ART. 8

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'impresa affidataria si impegna mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, anche attraverso l'utilizzazione delle strumentazioni (a titolo esemplificativo: videosorveglianza) installate presso le sedi oggetto di appalto, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni, immagini e conoscenze dell'Università di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 2105 c.c. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'impresa affidataria sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

L'impresa affidataria assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'espletamento del servizio anche mediante i sistemi di videosorveglianza presenti presso le sedi di svolgimento dello stesso si obbliga:

- a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dai vigenti Regolamenti di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università;
- ad adempiere alle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l'Università;
- ad eseguire controlli periodici per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

L'impresa affidataria, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, si impegna, inoltre, a nominare con atto formale, tra i propri dipendenti, gli incaricati del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto di appalto, ad individuare l'ambito di trattamento consentito agli incaricati ed a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi. L'elenco recante i nominativi degli incaricati ed il relativo ambito di trattamento dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. L'impresa affidataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Università qualunque variazione all'elenco degli

incaricati di cui sopra oppure ai rispettivi ambiti di trattamento e si obbliga, infine, a segnalare qualsiasi avvenimento che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è nominato responsabile.

L'Istituto sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 9 SICUREZZA

L'impresa affidataria si impegna formalmente a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso del servizio oggetto del presente Disciplinare le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Università, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, ha provveduto all'elaborazione del documento "Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza" di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ai fini dello svolgimento del servizio di vigilanza armata degli edifici riportati in tabella *ut supra* all'art. 1. Esso fornisce le indicazioni e le disposizioni per la stesura del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. La società prende visione ed accetta le suddette indicazioni e si impegna in merito agli adempimenti che ne derivano, alla luce della richiamata normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Università si riserva la facoltà di verificare periodicamente, per il tramite del competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Impresa è tenuta a consegnare prima dell'inizio dell'attività un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 222/03 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dell'Allegato XV comma 3.2 – Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza. Tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti nelle sedi oggetto del servizio.

Art. 10 CAMBIO DI APPALTO E PERSONALE IMPIEGATO

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Pertanto l'impresa affidataria dovrà ottemperare agli obblighi in tema di cessazione e cambio di appalto previsti. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione con il personale che opera in nome e per conto dell'impresa affidataria.

Si precisa che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'impresa affidataria - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore di seguito riportati. Pertanto, l'impresa affidataria - senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'Università - si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capitolato per un periodo superiore a tre mesi.

Al fine di consentire al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto la verifica del rispetto di tali impegni, l'impresa affidataria:

- fornirà ai fini della stipula del contratto, l'elenco dei nominativi del personale adibito al servizio, la tipologia contrattuale applicata, il livello di inquadramento, la tipologia di rapporto (tempo indeterminato/determinato, full time/part time) e monte ore mensile di ciascuno;
- dovrà comunicare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto.

Ogni qual volta l'Amministrazione lo richieda, l'impresa affidataria si impegna a fornire riscontro in ordine al personale adibito al servizio di vigilanza armata, comunicando i dati relativi al livello di inquadramento, alla tipologia di rapporto (tempo indeterminato/determinato, full time/part time) ed al monte ore mensile di ciascun operaio.

L'impresa affidataria terrà un apposito registro sul quale il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovrà firmare per attestazione, all'inizio ed al termine di ogni turno di lavoro; tale registro dovrà essere esibito a semplice richiesta del competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Entro 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del servizio l'impresa affidataria dovrà comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., degli Addetti al Primo Soccorso, dell'Addetto all'Antincendio secondo l'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e del Medico Competente secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato al DEC.

Entro trenta giorni naturali, successivi e continui dall'inizio del servizio l'impresa affidataria dovrà produrre al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L'impresa affidataria dovrà provvedere analogamente per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.

L'impresa affidataria dovrà esibire, a richiesta al competente Direttore dell'Esecuzione del

Contratto, il Libro Unico del Lavoro ed il registro infortuni, previsti dalle vigenti norme, entro il termine di 5 giorni naturali dalla richiesta.

L'impresa affidataria, al fine di eseguire un servizio a regola d'arte, dovrà impiegare esclusivamente personale idoneo ed adeguato alle necessità, assunto alle proprie dipendenze, che sia in possesso di tutti i requisiti per espletare le mansioni previste nel presente Capitolato. Pertanto, in nessun caso l'impresa affidataria potrà addurre a giustificazione di un servizio eventualmente ritenuto non efficiente, l'esiguità del numero di unità di personale disponibile. Tutto il personale assunto e addetto al servizio è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'impresa affidataria.

L'impresa affidataria risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto al servizio medesimo, personale che per efficienza e civile comportamento dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione Universitaria, la quale si riserva il diritto insindacabile di ottenere a semplice richiesta scritta, la sostituzione di qualunque addetto al servizio eventualmente non ritenuto idoneo.

E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, di essere sempre munito del tesserino di riconoscimento personale e di mantenere in servizio un atteggiamento decoroso e consono alla funzione svolta. E' fatto obbligo a tutti gli addetti al servizio di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire loro a conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione. L'impresa affidataria si impegna a documentare sulla perfetta osservanza degli obblighi anzidetti ogni qualvolta l'Amministrazione Universitaria lo richieda.

L'impresa affidataria si impegna ad eseguire il servizio nel pieno rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dei vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. A tal fine, prima della stipula del contratto, l'impresa affidataria si impegna a fornire all'Amministrazione gli indirizzi e-mail di ciascun addetto al servizio o, nel caso in cui questi ultimi non ne siano provvisti, a trasmettere il Codice di Comportamento Nazionale e a dare riscontro dell'avvenuto adempimento all'Amministrazione.

La violazione degli obblighi derivanti da tali atti determinerà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Università circa le retribuzioni dovute al proprio personale, gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti.

In caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'impresa affidataria troveranno applicazione rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 30, co. 6 e 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in merito all'intervento sostitutivo della Stazione appaltante.

Nel caso di sciopero del personale dell'Impresa, o in presenza di altre cause di forza maggiore, fermo l'obbligo in capo all'impresa affidataria di garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura e chiusura sedi), la stessa si impegna a darne comunicazione al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto con un preavviso nel rispetto dei termini previsti dalla legge. In caso di inadempimento di tale obbligo di comunicazione, verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.

Secondo quanto comunicato dalle società che attualmente espletano il servizio di vigilanza armata, risultano impiegate, per ciascun lotto, le unità di personale così come riportate nelle seguenti tabelle:

Lotto 1 SEDE UNIVERSITARIA UBICATA NEL COMUNE DI PORTICI (NA)

Dipendente	Qualifica/Livello	Monte ore mensile	Tipologia contratto (part time/full time)	Scatti stipendiali	Trattamenti ad personam
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	CI IV livello	173	Full Time	6 scatti	€ 170,99

Lotto 2 NAPOLI – SEDI IN CENTRO

Dipendente	Indirizzo e struttura presso cui è impiegato il dipendente	Qualifica /Livello	Monte ore mensile	Tipologia contratto (part time/full time)	Scatti stipendiali	Trattamenti ad personam
Nr. 1 unità GPG	Dipartimento di Farmacia	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 147,96
Nr. 1 unità GPG	Sedi: -Via Mezzocannone 16 -Dip. di Veterinaria	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Orto Botanico	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Dip. Scienze politiche Via Rodinò	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Orto botanico	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Sedi di: Via Mezzocannone 16 Palazzo degli Uffici Dip. scienze politiche – Via Rodinò Sede Centrale	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07

Nr. 1 unità GPG	Sedi di Via Mezzocannone 16 Palazzo degli Uffici Dip. Di Scienze Politiche- Via Rodinò Sede centrale Dip. di Scienze Sociali Sede Via Partenope Biblioteca S.Antoniello	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Biblioteca S.Antoniello	CI V livello	173	Full time	6 scatti	€165,27
Nr. 1 unità GPG	Dip. di Scienze sociali	CI III livello	173	Full Time	2 scatti	€ 101,23
Nr. 1 unità GPG	Sede di Via partenope	CI III livello	173	Full Time	5 scatti	€ 126,83
Nr. 1 unità GPG	Sede di via partenope	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Sedi di: Via Mezzocannone 16 Palazzo degli Uffici Dip di Scienze Politiche- Via Rodinò Sede Centrale Dip. di Scienze sociali Biblioteca S.Antoniello	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Dip di Scienze politiche – Via Rodinò	CI III livello	173	Full Time	6 scatti	€ 234,07
Nr. 1 unità GPG	Sede Centrale Dip di Scienze sociali	CI III livello	173	Full Time	5 scatti	€ 147,96
Nr. 1 unità GPG	Dip. di Farmacia Sede Orto botanico	CI IV livello	173	Full Time	6 scatti	€ 166,91

Al fine di garantire l'espletamento del servizio per le sedi ed i profili orari di cui alla tabella *ut supra* riportata all'art. 1, oltre alle unità di personale sopra indicate che, secondo quanto comunicato dalle società attualmente affidatarie svolgono il servizio, occorrerà garantire altresì la copertura degli ulteriori turni sotto riportati ricompresi nella tabella di cui all'articolo 1 del presente capitolato:

1	PLAFOND H.24	Tutti giorni H.24
2	Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Via Delpino	Tutti i giorni dalle 19,00 alle 9,00
3	Sede Centrale (seconda postazione di servizio) Corso Umberto I, 40	Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00

ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto sono effettuate dal Responsabile del Procedimento, nella persona dell'Ing. Flavio Ciccarelli al quale competono altresì tutti i compiti demandatigli dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC emanate in materia.

Il predetto Responsabile del Procedimento si avvale, nell'espletamento dei suoi compiti, del supporto amministrativo del Dott. Danilo Sannino.

Le attività di Coordinamento, Direzione e di Controllo tecnico-contabile dell'Esecuzione del Contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'impresa affidataria sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ciascun lotto al quale compete, altresì, l'espletamento di tutti i compiti demandatigli dalle Linee guida dell'ANAC previste dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; i relativi nominativi ed i recapiti degli stessi saranno indicati nel contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto potrà pertanto effettuare controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, a discrezione dell'Università.

ART. 12 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istituto dovrà individuare un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per l'Università in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

ART. 13 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa affidataria assume l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle stesse. In tal caso, l'impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 14 INADEMPIMENTO E PENALI

I controlli saranno effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se del caso, in contraddittorio con il Responsabile del Servizio competente per ciascun lotto, con cadenza mensile o in virtù di segnalazioni pervenute, allo scopo di verificare l'efficacia del servizio nonché la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

Il servizio dovrà essere svolto senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso, quindi, l'impresa affidataria potrà sospendere od interrompere lo stesso. In caso di mancata, ritardata ed incompleta esecuzione del servizio, fatto salvo il maggior danno saranno applicate le seguenti penali:

- per quanto riguarda l'omissione totale o parziale delle operazioni di custodia e vigilanza, all'impresa affidataria sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1 per mille rispetto all'ammontare netto contrattuale del lotto, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione;
- per quanto riguarda inesatti/irregolari adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio (nell'ambito delle quali rientra altresì l'espletamento del servizio secondo modalità non conformi a quanto previsto nell'offerta tecnica), all'impresa affidataria sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,03 per mille rispetto all'ammontare netto contrattuale del lotto, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione.

Le penali saranno calcolate e detratte dal corrispettivo dovuto in occasione del pagamento successivo alla decisione di applicazione delle stesse.

Ciascuna penale sarà applicata previa contestazione degli addebiti da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, da inviare a mezzo di comunicazione scritta, al Responsabile del servizio di cui al precedente art. 11 del presente capitolato. Il Responsabile del servizio può fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni da inoltrare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro e non oltre il termine di tre giorni dal ricevimento della contestazione.

Nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, dandone comunicazione all'impresa affidataria, a mezzo P.E.C., con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'impresa affidataria di ciascun lotto – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria – dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l'ultimazione del

servizio e deve essere presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'Istituto garante dovrà dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- di aver preso visione del presente capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati, di aver visionato l'offerta del concorrente e di accettarli in ogni loro parte;
- di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Istituto.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, deve provvedere all'attivazione, per ciascun lotto, di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale pari a 10 milioni di euro per danni a persone e/o cose.

La polizza dovrà recare l'indicazione che non vi sono limiti al numero di sinistri.

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale è pari a 10 milioni di euro per danni a persone e/o cose. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni:

“- in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione dell'efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione da parte dell'assicuratore all'Amministrazione Universitaria, dell'inadempimento del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione;
- si dà e si prende atto che, senza preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Universitaria, in nessun caso, potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto”.

ART. 17 ULTERIORI ADEMPIMENTI PER STIPULA CONTRATTO

Oltre alla produzione della cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, l'impresa affidataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione l'elenco del personale assunto recante i dati anagrafici del dipendente, la tipologia di C.C.N.L. applicato, la qualifica, il livello, il monte ore mensile e la sede di espletamento del servizio.

ART. 18 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'impresa affidataria:

- a) dovrà emettere ed indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG per il lotto di interesse, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento). Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto competente; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'impresa affidataria intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Si precisa, inoltre, che sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, a seguito della verifica di conformità effettuata in osservanza dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 20 SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che l'Università non provvede al pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto, è fatto obbligo all'impresa affidataria di trasmettere all'Università, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Università sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010. L'Università, per il tramite del Responsabile del Procedimento verificherà che all'interno del contratto di subappalto sia presente la predetta clausola. L'impresa affidataria è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui è stata affidata la suddetta attività.

ART. 21 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di cessione del contratto;
- b) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all'impresa affidataria del servizio;
- c) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- d) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- e) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- f) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- g) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- h) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione del servizio;
- i) in caso di mancata osservanza dei CCNL nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- j) inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell'offerta tecnica.

In tutte le ipotesi predette (ad eccezione della lett. e) l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., trova applicazione l'art.110 del citato decreto.

ART. 22 RECESSO

L'Università si riserva di esercitare il diritto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto o di recedere dal contratto stipulato con l'impresa affidataria nell'ipotesi in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell'Università di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione.

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa affidataria le spese di pubblicazione previste dal vigente quadro normativo relative alla procedure di gara, nonché tutte le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

ART. 24 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Istituto si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al contratto con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, non imputabili all'Università.

ART.25 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.